

- Originale
 Copia

COMUNE DI ROVESCALA
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza pubblica ordinaria in prima convocazione – Seduta del 30.11.2012

N. 26 Del 30.11.2012	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPESE RAPPRESENTANZA.
---------------------------------	--

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

		Presente	Assente
PORTINARI	ANDREA LUCA		X
BALDENCHINI	MARIO	X	
BERGONZI	GIOVANNA	X	
DELMONICO	GUSTAVO	X	
FERRARA	BRUNO	X	
FERRARA	DANIELA	X	
ORLANDI	SILVANA	X	
VERCESI	MARIA CRISTINA		X
CASTELLINI	GIUSEPPE		X
PISSINI	ANTONELLA		X

Partecipa il Segretario comunale Sig. ROBERTA D.ssa BELTRAME

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRARA BRUNO – VICE SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte quelle spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente;

Premesso, altresì, che il quadro normativo in materia di spese di rappresentanza è variegato e vede una serie di obblighi e di limitazioni disciplinati da:

- l'articolo 1, commi 9 e 173, della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) i quali prevedono che gli enti locali devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti gli atti di spesa superiori a 5.000 euro inerenti, tra gli altri, le spese di rappresentanza;
- l'articolo 6, comma 8, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, il quale obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a ridurre dal 1° gennaio 2011 dell'80% le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto a quanto sostenuto nel 2009;
- l'articolo 16, comma 26, del Decreto Legge 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, il quale prevede che gli enti locali rendicontino le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione, prospetto che deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 10 giorni dall'approvazione;

Richiamata la deliberazione di GC n. 17 del 27 gennaio 2011 con cui le spese di rappresentanza per il triennio 2011 / 2013 sono state rideterminate nell'importo massimo annuo di €160,29;

Riscontrato che, nonostante le norme sopra richiamate, manca nell'ordinamento pubblicistico una disciplina legislativa specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto, di individuare i limiti dell'esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

Tenuto conto che la sostanziale carenza normativa provoca uno stato d'incertezza in ordine alla valutazione dei singoli casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spese di rappresentanza, tanto da indurre gli interpreti a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione;

Ricordato che, secondo le interpretazioni fornite in materia, le spese di rappresentanza, nonchè quelle per pubblicità, convegni e mostre, affinché possano essere legittimamente sostenute dagli enti, devono soddisfare le seguenti condizioni :

- 1) la stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- 2) necessità della Pubblica amministrazione a una proiezione esterna ovvero a intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali;
- 3) previsione della spesa in uno specifico stanziamento di bilancio;
- 4) eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili da prevedere in regolamenti o atti amministrativi a valenza regolamentare;

Ritenuto necessario dotarsi di uno specifico Regolamento per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali che consentano di individuare, in base a obiettivi criteri tecnico-

giuridici predeterminati, le esigenze di rappresentatività che rispondono all'interesse pubblico e che quindi possono dare luogo alle relative spese;

Atteso che con l'approvazione di tale regolamento si intende:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei relativi interventi interpretativi;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Visti:

il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di contabilità

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal funzionario responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge,

D E L I B E R A

- 1) di approvare il Regolamento delle spese di rappresentanza, nel testo formato da n. 9 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI ROVESCALA
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Amministrazione comunale spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

ARTICOLO 2

Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, o a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo di soggetto rappresentativo della comunità amministrata e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

ARTICOLO 3

Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:

- visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere,
- incontri di lavoro,
- manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti tra gli organizzatori,
- inaugurazione opere pubbliche,
- cerimonie e ricorrenze.

ARTICOLO 4

Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, previa comunicazione alla Giunta competente e previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze

- Presidente del Consiglio Comunale (se previsto e nominato).

2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

ARTICOLO 5

Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:

a) ospitalità offerta in particolare occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;

b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente articolo 4, a persone o Autorità, di cui alla predetta lett. a);

c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico, con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti;

d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;

e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;

f) donativi ricordo per i nuovi nati, per gli sposi uniti in matrimonio, per acquisizione di cittadinanza, per anniversari significativi di matrimonio, per centenari, per anniversari significativi di Associazioni presenti sul territorio comunale;

g) atti di onoranza in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli Organi comunali o di dipendenti dell'Ente;

h) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;

i) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;

j) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale;

k) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionali e che si svolgono sul territorio comunale.

ARTICOLO 6

Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli.

2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto.

ARTICOLO 7

Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al competente responsabile.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate, sulla base di idonea documentazione, dal competente responsabile. La determinazione d'impegno deve contenere una dichiarazione attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta.
3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti.
4. Non sono ammesse spese di rappresentanza in economato.

ARTICOLO 8

Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148, ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune, a cura del competente responsabile.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

FERRARA BRUNO

Il Segretario

ROBERTA D.ssa BELTRAME

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi .

Data, 07.12.2012

Il Segretario

ROBERTA D.ssa BELTRAME

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il .

- per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267

Il Segretario

Data _____

ROBERTA D.ssa BELTRAME

(1) Copia conforme all'originale.

Il Segretario

Data _____
